

## **Relazione di sintesi della riunione sull'applicazione di un eventuale regime differenziato per la piccola pesca costiera artigianale nel quadro della riforma della PCP.**

Presenti: vedi lista allegata.

Scusati: sig.ra Papadopoulou, sig. Taoultzis, sig. Kahoul, sig.ra Levstik.

Presidente di seduta: sig. González Gil de Bernabé

Segretariato: sig. Buonfiglio, sig.ra Martinez.

1. Il presidente di seduta J.M. Gonzalez Gil de Bernabé porge il benvenuto ai partecipanti e prega di scusare l'assenza del presidente del CCR M. Kahoul. Cede quindi la parola al rappresentante della Commissione, sig. Jean-Claude Cueff, che presenta i risultati delle varie consultazioni organizzate dalla Commissione europea sulla riforma della PCP, ed in particolare sull'interesse di un eventuale regime differenziato per la piccola pesca costiera. Egli dà atto in particolare che il dibattito sulla piccola pesca costiera è legato a quello sui trasferimenti dei diritti di pesca. A tal proposito al margine del seminario di La Coruña (2-3 maggio 2010) e tenuto conto delle posizioni espresse dagli Stati Membri e dalle parti interessate in materia di diritti di pesca, ritiene che la Commissione Europea dovrà tenerne conto. Precisa inoltre che nel corso del Consiglio dei ministri informale che si è tenuto a Vigo il giorno successivo. La commissaria Damanaki ha, in tale occasione, ribadito che la finalità essenziale della riforma della PCP era il decentramento della PCP al fine di riavvicinarla al mondo reale. Tuttavia, il trattato di Lisbona rende difficile un reale decentramento del processo decisionale e le soluzioni che permetterebbero di coinvolgere maggiormente il mondo della pesca al processo decisionale sono ancora allo studio.
2. Sulla questione dei diritti trasferibili, è stato confermato che i diritti di pesca appartengano allo Stato e che la loro gestione spetti dunque agli Stati membri, e che di conseguenza la trasferibilità degli stessi diritti tra Stati non può essere imposta dall'esterno. È auspicabile dunque conferire maggiore trasparenza all'attuale sistema di trasferimento, evitando assolutamente che le grandi aziende assorbano le più piccole. La Commissione riflette dunque, su di un regime di trasferibilità di diritti che permetterebbe di eliminare progressivamente la sovraccapacità a carico del settore, dato che la riforma non prevede il mantenimento in essere degli aiuti pubblici alla demolizione.
3. Sulla questione dell'acquacoltura, la Commissione considera quest'attività una parte integrante della PCP poiché è un fattore di sicurezza dell'approvvigionamento alimentare dell'UE. Il suo sviluppo sul territorio dell'UE è attualmente limitato da una serie di vincoli che la Commissione ha analizzato nella Comunicazione sulla strategia per l'acquacoltura (Aprile 2009). A seguito di questa Comunicazione, il parere del Comitato delle Regioni ma soprattutto del Parlamento



Europeo hanno preso atto dell'interesse di adottare un regolamento specifico per l'acquacoltura che tenga conto di tutti gli aspetti dell'attività (produzione, fattori sociali, pubblica sanità, ambiente, salute animale, ecc.). Sebbene sia difficilmente immaginabile che un regolamento specifico e globale possa essere ideato nel sistema amministrativo attuale come quello della Commissione, la commissaria DAMANAKI auspica tuttavia che, nel futuro regolamento di base, un capitolo specifico sia dedicato all'acquacoltura.

4. Conclusa la presentazione del sig. Cueff, il presidente di seduta lascia la parola ai partecipanti per uno scambio di vedute e un giro di domande all'intervenuto. Il sig. Cueff precisa che il mercato privato dei diritti sarà più efficace degli aiuti pubblici per regolare la sovraccapacità poiché la concentrazione dei diritti (ITQ) troverà spazio là dove la riduzione della sovraccapacità è necessaria. In particolare, i partecipanti si interrogano sulla natura obbligatoria o volontaria di questo sistema di diritti trasferibili per la pesca di altura e la piccola pesca costiera, sul valore del peschereccio (in termini di diritti di pesca), sull'interesse di tale sistema per le attività di pesca miste, sulle misure di tutela che saranno poste in essere per proteggere la piccola pesca costiera, ecc. Il sig. Cueff precisa che le ITQ sono effettivamente considerate dalla Commissione come dei diritti d'uso privati, gestiti dallo Stato. Questi diritti potrebbero essere concessi per un periodo di dieci anni o più dando all'industria una visibilità sufficiente dei suoi futuri accessi agli stock.
5. Per quanto riguarda più particolarmente la definizione della piccola pesca costiera artigianale, il presidente deplora la scarsa partecipazione del settore estrattivo alla riunione di lavoro di La Coruña, nonostante l'argomento interessasse in prima linea gli operatori. Egli ricorda che, di per sé, il criterio dei 12 metri di lunghezza fuori tutto è ampiamente insufficiente per definire la pesca artigianale. In Spagna, i pescatori avevano chiesto l'instaurazione di una zona pesca protetta che vietasse l'accesso alle flotte industriali dei paesi non mediterranei (salvi quelli che applicano la normativa europea) e consentisse di tutelare i prodotti di qualità della pesca artigianale (freschezza, bordate inferiori a 24 ore, ecc.). Inoltre, il presidente desidera sapere quali sono gli interessi presenti nel settore dell'acquacoltura nel Mediterraneo e se sono disponibili degli studi d'impatto ambientale data la proliferazione delle gabbie in certe zone.
6. La sig.ra Béjar, la cui organizzazione (CEPESCA) rappresenta anche una parte della flotta artigianale, ribadisce che la sua organizzazione è favorevole ai diritti trasferibili. Il sistema dei trasferimenti è già parzialmente applicato da certe aziende ittiche (per i contingenti di tonno rosso); questi trasferimenti consentono alle aziende di pianificare l'attività a medio e lungo termine.
7. Il sig. Santolini (Big Game Italia) desidera sapere se la Commissione intende affrontare la questione della pesca ricreativa, associata, nel Libro verde, alla pesca artigianale. Consapevole che i paesi del Nord dell'Europa non vogliono una regolamentazione specifica per la pesca



ricreativa, egli ricorda che i pescatori mediterranei desiderano delle regole rigorose in materia e una discussione su questa tematica che interessa milioni di praticanti.

8. Il sig. Cueff, rispondendo ai partecipanti, conferma la necessità di definire un quadro più rigoroso per il regime dei diritti trasferibili. Il mercato « pubblico » deve essere organizzato dagli Stati membri in modo da rendere possibili gli investimenti (durata operativa minima dei pescherecci: 10 anni, ecc.). Il quadro ipotizzato è quello di un mercato in cui i diritti verrebbero negoziati dagli operatori privati ma sarebbero gestiti dagli Stati membri (licenze, contingenti, sforzo di pesca per un periodo di tempo sufficiente). La trasferibilità deve altresì essere garantita durante il periodo di locazione di tale “diritto”. L’intento della Commissione è di creare ed organizzare condizioni di parità tra tutti gli attori (*level playing field*). La domanda a cui rispondere è sapere se la piccola pesca, se lo volesse, può anche organizzare un mercato dei diritti di pesca.
9. Sulla questione di una delega di poteri a dei centri di decisione di gruppi, la Commissaria, pur essendo favorevole al concetto, ricorda tuttavia che il trattato di Lisbona stipula che la Comunità ha una competenza esclusiva in materia di conservazione delle risorse della pesca (proposta della Commissione al Consiglio e al Parlamento che adottano il testo in ultima istanza). La Commissione riflette attualmente sulla creazione di meccanismi regionali che potrebbero dare un contributo in tal senso pur senza denaturare questa competenza.
10. Relativamente alla definizione della piccola pesca costiera, le attività di pesca praticate da natanti di lunghezza fino a 24 metri potrebbero, secondo alcune condizioni ancora da definire, essere preservate dal rischio di una concentrazione dei diritti di pesca legati al regime delle ITQ.
11. La questione dell’esclusione delle navi con bandiera di paesi non costieri del Mediterraneo è di competenza del diritto del mare, un settore in cui vanno realizzati progressi diplomatici, i precedenti tentativi non avendo dato risultati positivi.
12. In merito all’acquacoltura e al relativo impatto sull’ambiente, la vera preoccupazione è evitare la concentrazione di depositi sotto le gabbie di allevamento nelle zone marine protette. Occorre a tal fine realizzare una mappatura (*spatial planning*) delle attività litoranee per consentire agli Stati di definire o pianificare efficacemente le loro attività economiche. Lo sviluppo della Politica marittima integrata prevede del resto l’emanazione di una direttiva per favorire e approfondire la pianificazione del territorio.
13. La pesca ricreativa, pur rientrando nell’ambito di applicazione del regolamento di base, non è disciplinata da una disposizione specifica in ragione della sopra richiamata opposizione dei paesi del Nord. L’argomento è stato portato nuovamente alla ribalta a La Coruña: la Commissione vuole disciplinare in la pesca ricreativa ma non emergono proposte di norme concrete in tal senso.



Ogni Stato membro è ancora solo a decidere (dimensioni degli attrezzi autorizzati, divieto di vendita, ecc.).

14. Al termine dello scambio di vedute con il rappresentante della Commissione, il sig. Buonfiglio presenta la bozza di parere sul regime differenziato, precisando che le discussioni in seno alle organizzazioni europee del settore sono in una fase molto avanzata. Allo stato, non vi è unanimità su una definizione comune, né sull'opportunità di un regime differenziato, né sulle ITQ. Occorre elaborare pertanto un parere che prenda in considerazione tutti i punti di vista e tutte le specificità della pesca artigianale nei singoli paesi. La definizione ricondotta ad un unico criterio (la lunghezza dell'imbarcazione) è insufficiente. La parola viene data quindi ai partecipanti per un giro di interventi.
15. La sig.ra Béjar chiede che si insista di più sulla necessità di prevedere un quadro speciale per gli aiuti finanziari a favore della flotta artigianale in particolare per il rinnovo, l'ammodernamento e la commercializzazione dei prodotti. Alcuni rappresentanti sono preoccupati dal fatto che taluni attrezzi da pesca, come le reti a strascico, potrebbero essere esclusivi dall'ambito della definizione. Il sig. Tudela propone invece un sistema di gestione basato sullo sforzo di pesca e predilige i piani di gestione a lungo termine visto che il regime differenziato non è necessario a livello nazionale ma piuttosto a livello delle singole attività di pesca (piani di gestione a lungo termine per le singole attività di pesca).
16. La sig.ra Sanchez (FNCP) evidenzia che il Libro verde dell'ultima riforma prevedeva un piano di azione speciale per il Mediterraneo mentre quello attuale si limita a qualche raro riferimento al Mediterraneo dove, si ricorda, non esistono né TAC né contingenti, ma solo delle misure tecniche e una coabitazione con i pescatori dei paesi terzi che comporta una concorrenza sleale diretta, l'uso di attrezzi diversi e taglie minime di cattura diverse, ecc. Il sig. Ribalta (pesca ricreativa) e il sig. Santolini sono favorevoli all'aggiunta di un paragrafo speciale nel testo sulla pesca ricreativa.
17. In conclusione, il segretariato provvederà ad adattare la bozza di parere conformemente agli emendamenti proposti, a farla tradurre e a comunicarla per approvazione ai membri presenti alla riunione. Dopodiché, la bozza verrà diramata ai membri del Comitato esecutivo per la relativa approvazione mediante procedura scritta ed inviata alle istituzioni europee e agli altri portatori di interesse.
18. Il presidente ringrazia i partecipanti, i rappresentanti della Commissione, gli interpreti e il segretariato e dà loro appuntamento all'inizio del pomeriggio per la riunione sulla collaborazione con gli ambienti scientifici.





\*\*\*

